

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

I. Ambito di applicazione/entità

Le presenti condizioni generali di acquisto ("CGA") si applicano a tutti i rapporti commerciali tra la società Lehmann Natur Gesellschaft zur Erzeugung und zum Vertrieb ökologischer Produkte GmbH (Società a responsabilità limitata per la produzione e vendita di prodotti biologici) con sede a Meerbusch, registrata nella camera di commercio di Neuss al n. HRB 19089 (qui di seguito "lehmann natur") produttori e fornitori ("fornitore"). Le CGA si applicano solo se il fornitore è un imprenditore (art. 14 BGB – del Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

Le CGA si applicano in particolare ai contratti per la vendita e/o la consegna di prodotti ortofrutticoli biologici ("merci"), indipendentemente dal fatto che il fornitore produca i beni stessi o li acquisti dai fornitori (art. 433, 651 BGB). Salvo accordo contrario, le CGA si applicano nella versione vigente al momento dell'ordine da lehmann natur o almeno nella versione comunicata per ultimo al fornitore come accordo quadro anche per contratti futuri simili, senza che ci sia necessario farvi riferimento in ogni singolo caso.

Queste CGA si applicano in modo esclusivo. I termini e le condizioni divergenti, in conflitto o supplementari del fornitore diverranno parte del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente acconsentito per iscritto. Questo requisito di approvazione si applica in ogni caso, ad esempio, anche se accettiamo consegne senza prenotazione, conoscendo i termini e le condizioni del fornitore.

In singoli casi, gli accordi individuali con il fornitore (inclusi gli accordi accessori, le aggiunte e le modifiche) hanno in ciascun caso la priorità su queste CGA. Per il contenuto di tali accordi, fatta salva la prova contraria, prevarrà un contratto scritto o la nostra conferma scritta.

Dichiarazioni e indicazioni giuridicamente vincolanti del fornitore per quanto riguarda il contratto (ad esempio l'impostazione di un termine, promemoria, ritiro) sono in forma scritta, ossia in forma scritta o testuale (es. lettera, e-mail, fax). Regolamenti di forma legale e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbio sulla legittimità del dichiarante rimangono inalterati.

II. Conclusione del contratto

Il nostro ordine è vincolante non prima del recapito o della conferma scritta. Per errori evidenti (come la digitazione e il calcolo errato) e l'incompletezza dell'ordine, compresi i documenti dell'ordinativo, il fornitore deve notificarci l'accettazione ovvero la correzione prima dell'ordinativo; altrimenti il contratto è considerato non concluso.

III. Tempi di consegna e ritardi sulla consegna

Il tempo di consegna specificato da lehmann natur nell'ordine è vincolante. Il fornitore è obbligato a

informarci immediatamente per iscritto se non sia in grado di rispettare i tempi di consegna concordati, per qualsiasi motivo.

Se il fornitore non fornisce o non consegna entro il periodo di fornitura concordato o se sia in stato di default, i nostri diritti - in particolare per il regresso e risarcimento del danno - sono determinati dalle disposizioni di legge. Il regolamento in III. Il paragrafo 3 rimane inalterato.

Se il fornitore è inadempiente, lehmann natur può - in aggiunta a ulteriori richieste legali – richiedere un risarcimento forfettario del nostro danno per il ritardo nella misura del 1% del prezzo netto per settimana di calendario completata, ma non più del 5% del prezzo netto della consegna ritardata. Lehmann natur si riserva il diritto di dimostrare che si sono verificati danni maggiori. Al fornitore spetta il diritto di dimostrare che non si è verificato danno alcuno o solo un grado significativamente inferiore.

IV. Prestazioni, consegna, trasferimento del rischio, ritardo dell'accettazione

Il fornitore non ha diritto, senza il nostro previo consenso scritto, a far eseguire la sua prestazione in carico di terzi (come i subappaltatori). Il fornitore si assume il rischio di approvvigionamento per i suoi servizi, salvo diverso accordo espresso nei singoli casi (es. limitazione delle scorte).

Con riserva di un diverso accordo sulla destinazione, la consegna sarà effettuata al nostro magazzino in Hauptstraße 1, 41352 Korschenbroich-Glehn. Il rispettivo luogo di destinazione è anche il luogo di esecuzione per la consegna e qualsiasi prestazione successiva (obbligazione portabile).

La fornitura deve essere accompagnata da una bolla di consegna che specifichi la data (emissione e spedizione), il contenuto della consegna (numero articolo e numero) e il nostro codice dell'ordine (data e numero). Se la bolla di consegna è mancante o incompleta, non siamo responsabili per i ritardi derivanti dall'elaborazione e dal pagamento. Separato dalla bolla di consegna, dobbiamo inviarvi un avviso di spedizione corrispondente con lo stesso contenuto.

Il rischio di perdita accidentale e deterioramento fortuito della cosa si trasferisce con la consegna al luogo di esecuzione a lehmann natur. Nella misura in cui è stata concordata un'accettazione, ciò è decisivo per il trasferimento del rischio. Per inciso, in caso di accettazione, si applicano le disposizioni legali del contratto sul diritto del lavoro. Il trasferimento ovvero l'accettazione è lo stesso se lehmann natur sia in difetto di accettazione.

All'avvenimento del nostro ritardo di accettazione si applicano le disposizioni legali. Tuttavia, il fornitore deve offrire esplicitamente i propri servizi a lehmann natur, anche se sia stato concordato un calendario specifico o determinabile per un'azione o una cooperazione da parte nostra (ad esempio, fornitura di materiale di imballaggio). Éncappi lehmann natur in difetto di accettazione, il fornitore di conseguenza può richiedere le sue spese aggiuntive in base alla normativa di sostituzione (art. 304 CC).

V. Prezzi e condizioni di pagamento

Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Tutti i prezzi sono comprensivi d'imposta di legge, salvo di-

versa indicazione.

Salvo quanto diversamente concordato nei singoli casi, il prezzo comprende tutti i servizi e prestazioni accessorie del fornitore, nonché tutti i costi accessori (ad esempio, imballaggio adeguato, costi di trasporto compresa qualsiasi assicurazione di trasporto e di responsabilità civile).

Il prezzo concordato - in assenza di qualsiasi altro accordo individuale - è dovuto entro 35 giorni di calendario dopo la consegna completa e le prestazioni (incluso qualsiasi accettazione concordata) e la ricezione di una regolare fattura per il pagamento. Ogni fattura deve essere contrassegnata con il numero di lotto/d'ordine assegnato da lehmman natur e con il codice organismo di controllo corrispondente. In caso di bonifico bancario, il pagamento è considerato effettuato in tempo se l'ordine di trasferimento di lehmman natur è ricevuto dalla nostra banca prima dei termini di pagamento; lehmman natur non è responsabile per eventuali ritardi causati dalle banche coinvolte nella transazione di pagamento.

lehmman natur non è debitrice di eventuali interessi di mora. Le disposizioni legali si applicano al ritardato pagamento.

lehmman natur concede naturalmente i diritti di compensazione e di ritenzione nonché l'eccezione sull'inadempimento di contratto nella misura legale. In particolare, lehmman natur ha il diritto di trattenere i pagamenti dovuti, a condizione che lehmman natur abbia ancora richieste di prestazioni incomplete o difettose nei confronti del fornitore.

Il fornitore ha diritto di compensazione o di ritenzione solo sulla base di domande riconvenzionali legalmente stabilite o incontrastate.

VI. Condizione delle merci

Se non diversamente concordato espressamente per iscritto tra lehmman natur e il fornitore in singoli casi, per quanto riguarda la qualità della merce da consegnare a lehmman natur dal fornitore vige quanto segue:

1. Leggi cogenti, regolamenti, direttive:

Il fornitore garantisce che i beni da lui consegnati a lehmman natur siano conformi alle leggi, ai regolamenti e alle direttive in vigore nella Repubblica Federale di Germania nella loro versione attuale e sono commercializzabili secondo la legge tedesca. In particolare (ma non esclusivamente) devono essere osservate le seguenti norme:

Regolamento CE sull'agricoltura biologica (CE 2018/848) e i regolamenti di attuazione associati attualmente applicabili sull'agricoltura biologica e la corrispondente etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Regolamento 10/2011 sui materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (Lebensmittel-Informationsverordnung - LMIV)

Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari tenendo conto del regolamento 2021/1317 e del regolamento 2021/1323

Regolamento 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

Regolamento 1830/2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e sulla tracciabilità di alimenti e mangimi prodotti da organismi geneticamente modificati

Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali e i requisiti della legislazione alimentare e della sicurezza alimentare, ad es. tracciabilità di alimenti e mangimi

Regolamento 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

Regolamento sull'autorizzazione degli additivi alimentari a scopi tecnologici (ZZuIV)

Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale

Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Regolamento 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento di esecuzione 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

Regolamento di esecuzione 594/2013 che modifica il regolamento 543/2011 per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore ortofrutticolo e rettifica lo stesso regolamento

Regolamento di esecuzione 2020/25 recante modalità di applicazione del regolamento per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Regolamento 315/93 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

Regolamento 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

Regolamento 1333/2008 sugli additivi alimentari

Inoltre, per il mercato tedesco, in particolare nella versione rispettivamente vigente:

- LMIV (regolamento informazioni alimentari)
- FertigPackV (regolamento sul confezionamento)
- LKV (regolamento sull'identificazione del lotto)
- ZZuV (regolamento di approvazione degli 'additivi)
- PAngV (regolamentazione sull'indicazione dei prezzi)
- LMHV (regolamento sull'igiene alimentare)
- RHmV (regolamento sulle quantità di residui massimi)

Norme di commercializzazione

Devono essere rispettate anche le specifiche norme di commercializzazione del regolamento (UE) 543/2011 (parte B). Esse sono considerate come base specifica. Salvo diversamente concordato, le norme UNECE sono vincolanti. Per i prodotti non menzionati qui, i criteri di qualità si basano sulle norme UNECE (disponibili all'indirizzo: <http://live.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.html>). Se una norma UNECE per un prodotto non dovesse esistere, deve essere rispettata la norma di commercializzazione generale del regolamento (UE) n. 543/2011 (parte A).

VII. Fornitura difettosa

I diritti di Lehmann Natur in caso di difetti materiali e vizi legali delle merci (inclusa consegna errata e inferiore, installazione errata, assemblaggio difettoso, istruzioni operative o d'utilizzo) e altre violazioni del dovere da parte del fornitore sono regolati dalle disposizioni di legge, salvo sia diversamente indicato di seguito.

In conformità con le disposizioni di legge, il fornitore è responsabile in particolare per garantire che le merci, al trasferimento del rischio nei nostri confronti, siano conformi alla qualità concordata, vale a dire almeno secondo il paragrafo VI. sui presupposti previsti in queste condizioni di acquisto. In ogni caso, i termini dell'accordo sono quelli delle descrizioni dei prodotti che sono oggetto del rispettivo contratto o sono inclusi in esso allo stesso modo delle presenti CGA, in particolare per l'assegnazione o il riferimento nel nostro ordine. Non fa alcuna differenza se la descrizione del prodotto provenga da parte nostra, dal fornitore o da un produttore preliminare.

Le disposizioni di legge (art. 377, 381 Cod. Comm. tedesco) si applicano all'obbligo di investigare e dare preavviso dei difetti, con la seguente condizione: Il nostro obbligo d'ispezione è limitato a difetti che risultino evidenti durante il nostro controllo delle merci in entrata sotto esame esterno, compresi i documenti di consegna (ad esempio danni di trasporto, consegna errata o mancata), o che possano essere identificati durante il nostro controllo di qualità tramite campionamento. Nella misura in cui l'accettazione è stata concordata nel caso di prodotti lavorati, non vi è alcun obbligo di controllo. Inoltre, dipende dalla misura in cui un'indagine sia fattibile, tenendo conto delle circostanze del singolo caso nel normale corso della commercializzazione. Il nostro obbligo di richiamo dei difetti scoperti successivamente rimane inalterato. Fermo restando il nostro obbligo di ispezione, il nostro reclamo (avviso di difetto) dovrà in ogni caso essere considerato tempestivo e puntuale se inviato entro 2 giorni lavorativi dal rinvenimento o, in caso di difetti evidenti, dalla consegna.

Fatti salvi i nostri diritti di legge, vige quanto segue: se il fornitore non faccia fronte al proprio obbligo di adempimenti supplementari - a nostra discrezione eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un articolo privo di difetti (sostituzione) - entro un periodo ragionevole da noi stabilito, possiamo rimediare al difetto stesso (ad es. un acquisto di copertura) e chiedere al fornitore il rimborso delle spese richieste per questo o un anticipo corrispondente. Se il servizio supplementare da parte del fornitore abbia avuto insuccesso o sia irragionevole per noi (ad esempio a causa di un'urgenza speciale o della minaccia di danni sproporzionati), non è richiesta alcuna scadenza; di tali circostanze, informeremo immediatamente il fornitore, e se possibile in modo anticipato.

Per il resto, in base alle disposizioni di legge è nostro diritto, in presenza di un vizio della cosa o di titolo, alla riduzione del prezzo di acquisto o alla rescissione del contratto. Inoltre, secondo le norme di legge il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese ci spettano di diritto.

Per il resto il fornitore è obbligato a pagare a lehmann natur un risarcimento forfettario di danni per ogni consegna di merci difettose nella misura di EUR 1.000,00 per singolo caso. Come caso individuale, si intende ogni singolo reclamo documentato da lehmann natur. Al fornitore spetta il diritto di dimostrare che non si sia verificato danno alcuno o solo un danno significativamente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra. Il risarcimento forfettario sarà compensato per ogni ulteriore danno rivendicato da lehmann natur.

VIII. Regresso del fornitore

Le nostre rivendicazioni di legge per il ricorso all'interno di una catena di approvvigionamento (regresso del fornitore ai sensi degli art. 445a, 445b, 478 BGB) si aggiungono ai risarcimenti di difetti senza alcuna limitazione. In particolare, abbiamo il diritto di richiedere esattamente il tipo di prestazione supplementare (riparazione o sostituzione) da parte del fornitore, dovuta ai nostri clienti nei singoli casi. In questo la nostra opzione legale (art. 439 par.1 BGB) non ha limite.

Prima di riconoscere o soddisfare un reclamo fatto valere dal nostro cliente (incluso il rimborso delle spese secondo art. 445a par. 1, 439 par. 2 e 3 BGB), informeremo il fornitore e chiederemo una di-

chiarazione scritta con una presa di posizione e breve dichiarazione sui fatti. Se una dichiarazione motivata non sia presentata entro un ragionevole periodo di tempo e se non sia apportata alcuna soluzione concordata, la richiesta di irregolarità dovuta al nostro cliente, sarà considerata effettivamente da concedere. In questo caso, al fornitore spetta la controprova.

Le nostre pretese derivanti dal diritto di regresso nei confronti del fornitore si applicano anche se i prodotti difettosi siano stati ulteriormente da noi elaborati o da un altro contraente.

IX. Responsabilità civile del produttore

Se il fornitore è responsabile di un danno al prodotto, egli ci risarcirà da rivendicazioni di terzi nella misura in cui la causa sia stabilita all'interno della sua sfera di controllo e organizzazione e sarà responsabile della stessa.

Nel contesto del suo obbligo di indennizzo, il fornitore rimborserà le spese derivanti da o connesse a una richiesta di risarcimento da parte di terzi, compresi i ritiri da noi effettuati. Informeremo il fornitore, per quanto possibile e ragionevole, sul contenuto e dell'estensione delle misure di richiamo e gli forniremo l'opportunità di prendere posizione in merito. Ulteriori rivendicazioni di legge rimangono inalterate.

Il fornitore deve stipulare e mantenere un'assicurazione sulla responsabilità del prodotto con una copertura forfettaria di almeno 2 milioni di EUR per lesioni personali/danni materiali.

X. Obbligo di cautela e garanzia di qualità

Nel caso in cui il fornitore abbia indicazioni della presenza di difetti del prodotto o di altro tipo e/o che non sia garantita la commerciabilità delle merci, di questo lehmman natur ne sarà informata senza indugio. In questo caso, al fornitore non è consentito consegnare i prodotti contrattuali. Un rilascio dei prodotti può essere effettuato solo con il permesso per iscritto di lehmman natur. Il fornitore si impegna inoltre a notificare immediatamente tutte le contestazioni ufficiali relative ai prodotti per lehmman natur.

XI. Diritti di proprietà

Ci riserviamo i diritti di proprietà e diritti d'autore su illustrazioni, disegni, calcoli, istruzioni di esecuzione, descrizioni dei prodotti e altri documenti. Tali documenti devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio contrattuale e devono essere restituiti dopo il completamento del contratto. I documenti devono essere tenuti segreti a terzi, anche dopo la conclusione del contratto. L'obbligo di segretezza scadrà solo se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti forniti siano diventate generalmente note.

Il trasferimento della merce a lehmman natur deve essere effettuato incondizionatamente e senza corrispettivo per il pagamento del prezzo. Tuttavia, se in singoli casi venga trasferita merce da un'offerta del fornitore condizionata al pagamento del prezzo di acquisto, il diritto di proprietà del fornitore scade al più tardi con il pagamento del prezzo di acquisto delle merci consegnate. Nel normale corso delle attività commerciali, rimaniamo autorizzati a rivendere i beni prima del pagamento del prezzo di acquisto, sulla base della cessione derivante da tale richiesta (in alternativa, la validità del semplice diritto di proprietà estesa alla rivendita). In ogni caso, ciò esclude tutte le altre forme di diritti di proprietà, in particolare l'estensione, il trasferimento di proprietà e l'estensione del diritto di proprietà ad ulteriori trasformazioni.

XII. Segretezza

Le parti concordano la massima segretezza sul contenuto del rapporto commerciale tra fornitore e lehmman natur.

In particolare, il fornitore si impegna a non rendere disponibili le informazioni riservate a terze parti esterne, in particolare alla stampa e/o altri media. Il fornitore renderà disponibili le informazioni riservate solo a coloro che sono responsabili della supervisione e dell'elaborazione dei rapporti contrattuali tra il fornitore e lehmman natur e che si sono impegnati espressamente e indefinitamente a segretezza nei confronti di terzi prima che abbiano accesso a tali informazioni. Questo deve essere documentato.

Il fornitore si impegna inoltre a utilizzare il contenuto e le informazioni riservate esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale con lehmman natur e altrimenti di utilizzarlo, in particolare indirettamente o contestualmente, senza il preventivo consenso scritto di lehmman natur.

Le "Informazioni riservate" ai sensi del presente accordo sono: tutte le informazioni, in particolare informazioni sui prezzi e sulla concorrenza, dati e documenti da o su lehmman natur e/o rapporti di consegna, indipendentemente dal fatto che si trattino di informazioni scritte o verbali su supporti di memorizzazione dati o altre informazioni materializzate e/o immateriali e se questa informazione sia etichettata come "confidenziale" o meno.

Le informazioni non riservate sono informazioni che sono state

- Conosciute pubblicamente al momento della loro divulgazione in modo dimostrabile o che diventano pubblicamente note dopo la loro divulgazione senza colpa del fornitore;
- Al momento della loro divulgazione, il fornitore ne è già a conoscenza o, a seguito della loro divulgazione, il fornitore sarà portato a conoscenza da una terza parte, la quale possa disporre legalmente di esse e che non sia tenuta al rispetto dei vincoli di segretezza nei confronti di lehmman natur

- Devono essere divulgate sulla base di requisiti legali o regolamentari. In tal caso, il fornitore ne rende immediatamente edotta lehmann natur, se consentito prima della loro divulgazione.

Per ogni singola violazione del fornitore o di una persona incaricata dal fornitore verso gli obblighi di riservatezza secondo paragrafo XII. lehmann natur ha il diritto di esigere dal fornitore il pagamento di una penale contrattuale di importo fino a 5.000,00 Euro. I principi del vincolo della continuazione sono esclusi. Il pagamento della penalità contrattuale non esclude l'azione surrogatoria della rivendicazione di omissione o di compensazione dei danni al di là scaturiti e idoneamente comprovati. La penale contrattuale viene conteggiata per un possibile risarcimento dei danni. Al fornitore permane il diritto di provare che non si siano verificati danni pari o inferiori alla pena contrattuale richiesta.

XIII. Tutela della privacy

Nel contesto dello sviluppo del rapporto commerciale con il fornitore, lehmann natur tratta gli eventuali dati personali. La protezione di questi dati è per lehmann natur di notevole importanza. Il fornitore può ottenere informazioni sul trattamento dei dati personali nella dichiarazione sulla privacy per i partner commerciali di lehmann natur, che è disponibile su Internet all'indirizzo <https://www.lehmann-natur.com/kontakt/datenschutzerklaerung/>.

XIV. Prescrizione

Le reciproche rivendicazioni delle parti contraenti scadono in conformità con le disposizioni di legge, se non diversamente indicato di seguito.

In deroga all'art. 438 par.1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per i reclami per difetti è di 3 anni dal trasferimento del rischio. Nella misura in cui l'accettazione è stata concordata, il periodo di limitazione inizia con essa. Di conseguenza, il periodo di prescrizione di 3 anni si applica anche ai crediti derivanti da vizi legali, in base ai quali il periodo di prescrizione legale per azioni di rivendicazione di terzi (art.438 par.1 n. 1 BGB) rimane inalterato; in ogni caso, le rivendicazioni derivanti da vizi legali non saranno in alcun caso prescritte dalla legge fino a quando la terza parte potrà ancora far valere il diritto nei nostri confronti, in particolare a causa di un termine di prescrizione.

I termini di prescrizione del diritto di acquisto compresa l'estensione di cui sopra si applicano - nella misura legale - per tutte le richieste contrattuali di vizi. Nella misura in cui lehmann natur abbia diritto a richieste di risarcimento per danni a causa di un difetto, si applica il termine di prescrizione legale (artt. 195, 199 BGB), a meno che l'applicazione dei termini di prescrizione del diritto di acquisto in singoli casi porti ad un periodo di prescrizione più lungo.

XX. Legge applicabile e giurisdizione

Per queste CGA e il rapporto contrattuale tra lehmann natur e il fornitore, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania ad esclusione della legge internazionale uniforme, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite.

Se il fornitore sia un commerciante ai sensi del Codice di Commercio tedesco, persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, l'unica giurisdizione - anche internazionale - competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è quella della nostra sede centrale a Meerbusch. Lo stesso vale se il fornitore è un imprenditore ai sensi dell'art.14 BGB. Tuttavia, in tutti i casi, abbiamo anche il diritto di agire nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna in conformità con queste CGA o con un accordo individuale prioritario o nel luogo di giurisdizione generale del fornitore. Le normative di legge, in particolare le competenze esclusive, rimangono inalterate.